

**STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETA'
"AEROPORTO FRIULI-VENEZIA GIULIA S.P.A."**

**TITOLO I°
DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA**

ARTICOLO 1

E' costituita una Società per Azioni con la denominazione "AEROPORTO FRIULI-VENEZIA GIULIA S.P.A."

ARTICOLO 2

1. La Società ha sede in Ronchi dei Legionari.
2. L'istituzione e l'apertura di uffici di rappresentanza, in Italia, è deliberata dall'Organo Amministrativo.

ARTICOLO 3

1. La Società ha come oggetto sociale lo sviluppo, la progettazione, la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale sull'Aeroporto di Ronchi dei Legionari, quale aeroporto civile, commerciale e turistico della regione Friuli-Venezia Giulia, nonché delle attività connesse o collegate purché non a carattere prevalente.
2. Essa può compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria (esclusa la raccolta del pubblico risparmio nel rispetto della legislazione vigente), utile od opportuna per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compresa l'acquisizione di partecipazioni in altre Società od Enti aventi finalità affini o complementari al proprio oggetto sociale.

ARTICOLO 4

1. La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).
2. La Società potrà essere sciolta anticipatamente o prorogata con deliberazione dell'Assemblea degli azionisti.

**TITOLO II°
CAPITALE SOCIALE - AZIONI**

ARTICOLO 5

La Società ha un capitale sociale di Euro 8.500.000 (ottomilionicinquecentomila) diviso in numero di 8.500.000 (ottomilionicinquecentomila) azioni nominative del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

ARTICOLO 6

Le azioni sono indivisibili e attribuiscono ai loro titolari uguali diritti.

ARTICOLO 7

Il valore nominale delle azioni possedute dai soci pubblici, o società dagli stessi controllate, non può essere inferiore ad un quinto del capitale sociale sottoscritto.

ARTICOLO 8

L'ingresso di enti locali nella Società avviene esclusivamente mediante corrispondente aumento del capitale sociale.

ARTICOLO 9

1. Sono esclusi, sino al 31 dicembre del terzo anno dalla data di costituzione della società, atti di cessione di azioni, costituzione di diritti reali sulle stesse ed ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della posizione di maggioranza del socio privato.
2. A partire dal 1° gennaio del quarto anno e sino al 31 dicembre del nono anno dalla data di

costituzione della società, atti di cessione di azioni, costituzione di diritti reali sulle stesse ed ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della posizione di maggioranza del soggetto che la detiene non avranno effetto nei confronti della società ove non vi sia l'assenso dei soci che rappresentino i sei decimi del capitale sociale.

3. Successivamente gli stessi atti non avranno effetto nei confronti della società ove non vi sia l'assenso dei soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.

4. La cessione a privati delle quote di maggioranza da parte di enti pubblici è subordinata all'espletamento delle procedure di cui al D.L. n. 322/1994, convertito con modificazioni, dalla L. n. 474/94 nonché alle norme previste dall'ordinamento degli stessi enti.

ARTICOLO 10

In caso di collocazione sul mercato, all'azionariato diffuso può essere riservata un quota di azioni non superiore ad un decimo del capitale sociale.

TITOLO III° **ASSEMBLEA**

ARTICOLO 11

1. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in località ricompresa nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

2. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2366, primo e secondo comma c.c., tramite avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, delle materie da trattare nonché della data e dell'ora della seconda convocazione. In deroga all'art. 2366 secondo comma c.c., sempre che la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, la convocazione avverrà mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

3. Sono tuttavia valide le Assemblee non convocate come sopra, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea l'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

ARTICOLO 12

1. Possono partecipare all'assemblea i Soci che siano legittimati all'esercizio del voto ai sensi di legge.

2. Il socio può farsi rappresentare in assemblea tramite delega conferita ai sensi dell'art. 2372 primo e terzo comma c.c..

3. La delega, nel caso in cui venga attribuita ad un dipendente del socio, può essere conferita per una pluralità di assemblee.

4. E' ammessa la possibilità che l'Assemblea, in sede tanto ordinaria quanto straordinaria, si svolga con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 13

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico oppure dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ed infine, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dall'Amministratore più anziano per età.
2. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario designato dagli intervenuti a maggioranza, a meno che il verbale sia o debba essere redatto da un Notaio.
3. Il verbale della adunanze assembleari è redatto secondo quanto previsto dall'art. 2375 c.c..

ARTICOLO 14

1. L'Assemblea ordinaria di prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che, in proprio o per delega, rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'Assemblea medesima, e le delibere sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei voti.
2. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai Soci intervenuti in proprio o per delega e le delibere sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei voti.
3. Per la nomina del Consiglio di Amministrazione si seguiranno le regole particolari previste nel presente Statuto.
4. L'Assemblea straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino più di due terzi del capitale sociale. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.
5. L'assemblea straordinaria delibera l'emissione di obbligazioni ai sensi dell'art. 2410 del Codice Civile.

TITOLO IV°

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 15

1. La Società è amministrata alternativamente, nel rispetto delle disposizioni normative e dei relativi provvedimenti di attuazione tempo per tempo vigenti:
 - da un Amministratore Unico;
 - da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o da cinque membri così come determinato dall'Assemblea ordinaria dei Soci al momento della nomina.
2. Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico oppure il Consiglio di Amministrazione.
3. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori sono nominati nel rispetto delle disposizioni di Legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi ed in particolare nel rispetto della L. 120/2011.
4. La nomina dell'Organo amministrativo spetta all'Assemblea, cui compete la determinazione anche del compenso spettante allo stesso nel rispetto delle disposizioni normative e dei relativi provvedimenti di attuazione tempo per tempo vigenti.
5. Salva la diversa unanime deliberazione dell'Assemblea, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i

candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Nella prima e nella terza posizione delle liste dovranno essere indicati candidati appartenenti al genere meno rappresentato. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e cinque secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsti e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quozienti per l'ultimo Consigliere da eleggere sarà preferito quello più anziano d'età.

6. Oltre che nei casi di cui all'articolo 2382 C.C. e nei casi previsti da specifiche disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti, non può essere nominato Amministratore Unico o Amministratore, e se nominato decade, colui che si trova in una delle condizioni di cui alle lettere a), b), d), e) ed f), del comma 1 dell'art. 15 della L. 19 marzo 1990 n. 55.

7. Ai sensi della L. 19 marzo 1990 n. 55, si applica, per l'Amministratore Unico ovvero per gli amministratori, la sospensione di diritto dalla carica, secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 4 bis e 4 quater, per l'Amministratore nei cui confronti sopravviene una delle condizioni di cui all'art. 15, comma 1, della stessa Legge 19 marzo 1990 n. 55.

8. Costituisce causa ostativa alla nomina ed altresì causa di decadenza anche l'emanazione della sentenza di patteggiamento prevista dall'art. 444, comma 2, del Codice di Procedura Penale.

9. L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione accerta e dichiara il possesso dei requisiti suddetti, nonché la sussistenza di eventuali cause di ineleggibilità e di decadenza.

10. Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la sospensione dalla carica o la decadenza dall'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione dello stesso va resa al Vicepresidente, ove nominato ovvero al Presidente del Collegio Sindacale. Se detta sopravvenienza di cause riguarda l'Amministratore Unico, la comunicazione dello stesso va resa al Presidente del Collegio Sindacale.

11. Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti da specifiche disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti.

12. Quando l'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione e per effetto di dimissioni o per altra causa, vengano meno uno o più Amministratori, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto dall'art. 2386 commi 1 e 2 c.c., nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

13. Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa, prima della scadenza del mandato, venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, gli Amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

ARTICOLO 16

1. L'Amministratore Unico ovvero gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

2. Gli amministratori sono rieleggibili.

ARTICOLO 17

1. Nel caso in cui l'amministrazione della Società sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, questi nomina al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente esclusivamente in caso di sua assenza o impedimento nonché un Segretario anche estraneo al Consiglio. Al Vice Presidente non possono essere riconosciuti

compensi aggiuntivi per l'espletamento di tale carica.

ARTICOLO 18

1. Nel caso in cui l'amministrazione della Società sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, questi si riunisce, anche fuori della sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, se nominato, o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'Amministratore più anziano di età, lo ritenga opportuno ovvero ne venga fatta richiesta da almeno due consiglieri o dal Collegio Sindacale.

2. La convocazione avverrà mediante avviso comunicato, a ciascun amministratore ed a ciascun sindaco effettivo, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza la convocazione avverrà mediante avviso comunicato, a ciascun amministratore ed a ciascun sindaco effettivo, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione. Il Consiglio è validamente riunito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri e i sindaci effettivi.

3. Nell'avviso di convocazione si indicheranno il luogo, il giorno, l'ora, e l'elenco delle materie da trattare.

4. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano in audio/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo dove si trova il Presidente e dove parimenti deve trovarsi il segretario.

ARTICOLO 19

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

2. Il Consiglio è presieduto dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente. In caso di assenza od impedimento anche di quest'ultimo, fungerà da Presidente il Consigliere più anziano di età.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

ARTICOLO 20

1. L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale che non siano per legge riservate all'Assemblea.

2. Nel caso in cui l'amministrazione della Società sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, questi ha facoltà di delegare le proprie attribuzioni, ai sensi dell'art. 2381 c.c., escluse quelle non delegabili per legge, a un solo amministratore, determinando i limiti della delega, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

3. L'Organo Amministrativo potrà nominare un Direttore Generale, con relativa determinazione di funzioni, poteri e compensi.

4. L'Organo Amministrativo può inoltre conferire procure speciali per determinati atti o categorie di atti a dirigenti, funzionari ed anche a terzi.

5. Nei limiti dei poteri attribuiti dal Consiglio d'Amministrazione, il Presidente, l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale hanno la facoltà di conferire procure speciali per determinati atti o categorie di atti a dirigenti, funzionari ed anche a terzi.

ARTICOLO 21

1. La firma e la rappresentanza legale della Società nei confronti dei terzi, anche in giudizio, spetta all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente ove nominato.
2. La firma da parte del Vice Presidente di un qualsiasi atto costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.
3. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione conferisca le proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato, la delega dovrà prevedere anche i limiti del potere di rappresentanza.

ARTICOLO 22

1. All'Amministratore Unico ovvero agli Amministratori spetta un compenso e il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, nei limiti delle deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Soci.
2. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita da deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione, secondo la disciplina di cui all'articolo 2389, comma 3, Codice Civile.
3. Ove l'amministrazione della Società sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, in alternativa a quanto previsto dai commi precedenti, l'Assemblea può determinare un compenso complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, determinandone altresì i criteri di ripartizione.
4. Nella determinazione del compenso dell'Amministratore Unico ovvero degli Amministratori, l'Assemblea e, per quanto di sua competenza il Consiglio di Amministrazione, si conformano alle disposizioni normative, anche regionali, e ai relativi provvedimenti di attuazione tempo per tempo vigenti in materia.
5. Non possono essere corrisposti agli amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e non possono altresì essere corrisposti trattamenti di fine mandato.

TITOLO V°

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 23

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi.
2. Devono inoltre essere nominati due Sindaci Supplenti.
3. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I Sindaci cessati dalla carica possono essere rieletti.
4. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato. Uno dei Sindaci Effettivi è nominato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, un Sindaco Effettivo ed un Sindaco Supplente sono nominati dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. Il secondo Sindaco Supplente è nominato dall'Assemblea, con le modalità di cui all'art. 15.
5. La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni di Legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Il Sindaco Effettivo ed il Sindaco Supplente nominati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia devono appartenere al genere meno rappresentato.
6. Nell'ipotesi in cui vengano a mancare per una qualunque ragione uno o più dei Sindaci, gli stessi verranno sostituiti automaticamente dai Sindaci Supplenti nel rispetto delle disposizioni di Legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
7. Non possono essere nominati Sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità e/o decadenza previste dalla legge.

8. Oltre che nei casi di cui all'art. 2399 c.c., non può essere nominato Sindaco e, se nominato, decade, colui che si trovi in una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55.
9. Ai sensi della L. 19 marzo 1990 n. 55, si applica la sospensione di diritto dalla carica, secondo quanto previsto dall'art. 15 commi 4 bis e 4 quater, per il Sindaco nei cui confronti sopravviene una delle condizioni di cui all'art. 15, comma 1.
10. Costituisce causa ostantiva alla nomina ed altresì causa di decadenza anche l'emanazione della sentenza di patteggiamento prevista dall'art. 444, comma 2, del Codice di Procedura Penale.
11. I Sindaci hanno l'obbligo di segnalare immediatamente all'Organo Amministrativo e ai restanti componenti del Collegio Sindacale la sopravvenienza di una delle cause che comporti la sospensione dalla carica o la decadenza.
12. Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti da specifiche disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti .
13. Il Collegio Sindacale funziona a norma di Legge.
14. L'Assemblea determina il compenso dei Sindaci effettivi all'atto della loro nomina e per l'intero periodo di durata dal loro ufficio.

TITOLO VI°

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO 24

La revisione legale dei conti, non può essere affidata al Collegio Sindacale ed è esercitata, ai sensi dell'art. 2409-bis del Codice Civile, da revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, individuati nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e tempestività, nonché di correttezza, imparzialità, trasparenza e concorrenza.

TITOLO VII°

ALTRI ORGANI

ARTICOLO 25

1. E' fatto divieto istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
2. La costituzione di comitati con funzioni consuntive o di proposta è ammessa nei soli casi previsti dalla legge. Nel caso di costituzione di tali comitati, ai componenti degli stessi non può essere riconosciuta una remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

TITOLO VIII°

BILANCIO

ARTICOLO 26

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà alla redazione del bilancio, nell'osservanza delle norme di legge, e convocherà l'Assemblea per la sua approvazione entro 120 giorni o, qualora circostanze particolari lo richiedano, entro 180 giorni (sei mesi) dalla chiusura dell'esercizio.
3. I risultati dell'esercizio delle attività connesse o collegate di cui all'art. 3 primo comma verranno separatamente evidenziati ed illustrati, in maniera chiara e distinta, nel bilancio ed in tutti i documenti contabili.

ARTICOLO 27

1. Dagli utili risultanti dal bilancio verrà dedotta la quota destinata per legge alla riserva legale e, dopo che questa avrà raggiunto i limiti di legge, una quota corrispondente alla ventesima parte degli utili da destinare alla riserva statutaria fino a che questa non abbia raggiunto un ulteriore quinto del capitale sociale.
2. L'Assemblea che approva il bilancio determina la destinazione dell'utile residuo.

TITOLO IX°

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 28

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria delibererà, con l'osservanza delle norme di legge e delle eventuali disposizioni regolamentari, le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed il compenso.

TITOLO X°

RINVIO

ARTICOLO 29

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.
2. In caso di controversie tra i Soci o tra i soci e l'Organo Amministrativo, queste saranno rimesse ad un Collegio di Arbitri, composto di tre membri, tutti nominati -- su richiesta presentata entro trenta giorni dalla parte più diligente -- dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale, il quale provvederà anche a nominare il Presidente del Collegio stesso.
3. Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo. Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

Consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del dpr n. 445/2000 in caso di falsa dichiarazione, dichiaro che il presente documento informatico è presentato ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 comma 3 del d. lgs. n. 82/2005"